

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Premessa.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 la disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha subito importanti cambiamenti. L'intervento regionale colma un vuoto normativo dovuto, soprattutto, alla mancata emanazione del regolamento di esecuzione della Legge 287/91.

Il quadro normativo che si è venuto a creare tiene conto di due importanti avvenimenti: 1) la modifica dell'art. 117 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, che, tra le altre cose, ha attribuito alle regioni potestà legislativa esclusiva in materia di esercizi pubblici; 2) il Decreto-Legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani-Visco) che recepisce quanto disposto dall'Ordinamento Comunitario in materia di tutela della concorrenza.

E' compito principale del presente Regolamento ottemperare a quanto disposto dall'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, il quale, con l'approvazione delle direttive generali (Deliberazione n. 54/3 del 28.12.2006), riferisce che si rende necessario per i Comuni provvedere alla programmazione delle attività di somministrazione, **stabilendo le condizioni da accertare per il rilascio delle relative autorizzazioni.**

Sono escluse dalla applicazione del presente regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 22 comma 4, della Legge regionale n. 5/06, nelle quali l'attività di somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, o è svolta all'interno di strutture di servizio ad esse funzionalmente e logisticamente collegate, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente ma abbia un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività principale, nonché tutte le attività indicate dagli articoli 24 e 25 della Legge regionale n. 5/06.

Il presente Regolamento, approvato dopo aver sentito le associazioni dei consumatori e dei commercianti, ha come obiettivo quello di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione in tutte le zone del territorio comunale, tenendo conto degli interessi dei consumatori e dell'efficienza delle attività di somministrazione. In pratica i criteri che fino ad oggi sono stati usati per programmare le autorizzazioni rilasciabili (flussi turistici, popolazione residente e fluttuante, tendenze al consumo

extradomestico etc.) non sono più praticabili. In ogni caso non è stabilita alcuna forma di contingentamento delle predette attività.

Il presente regolamento, al fine di garantire la liberalizzazione di cui al Decreto-Legge 223/2006, sentite le associazioni dei consumatori e dei commercianti, contiene, sulla base delle citate direttive regionali, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sono individuate le zone del territorio urbano dove è possibile la creazione di nuovi insediamenti e/o il trasferimento di sede di un esercizio da altra zona.

Art. 1 - Elementi della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata A/R all'ufficio SUAP del Comune e deve indicare i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale;

se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale,

numero di codice fiscale o partita IVA;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli

articolo 2 della Legge regionale n. 5 del 2006;

c) ubicazione dell'esercizio;

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 2 - Allegati alla richiesta di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali in triplice copia, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di

somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno. Lo SUAP accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;

b) relazione tecnica, in triplice copia, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;

c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (titolo di proprietà, contratto d'affitto, etc.)

d) nei casi in cui la legge prescrive il certificato di prevenzione incendi la documentazione da allegare all'istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio SUAP del Comune;

e) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico redatta da tecnico abilitato e vistato da organi competenti.

Per quanto attiene alla verifica dell'idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature lo SUAP provvederà ad inoltrare richiesta di nulla-osta all'ufficio SIAN della Azienda U.S.L. utilizzando la modulistica predisposta dalla regione.

Art. 3 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme sull'edilizia, urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

2. I nuovi insediamenti dovranno disporre di:

a) un magazzino avente superficie non inferiore al 10% di quella destinata alla somministrazione;

b) parcheggi su area privata (adiacenti o entro 50 metri) in misura non inferiore a 1 ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione, per le urbanizzazioni approvate dal gennaio 2008;

c) servizi igienici distinti per sesso e per i diversamente abili;

d) i nuovi insediamenti dovranno avere superficie minima di somministrazione di mq 80.

Art. 4 - Impatto acustico ed ambientale

1. Lo SUAP verifica, preventivamente alla concessione dell'autorizzazione, l'adeguamento dei

locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico, tenuto conto delle vigenti norme in materia, nonché della classificazione acustica del nostro territorio.

2) Gli esercizi pubblici, che alla data odierna sono già autorizzati all'esercizio dell'attività, dovranno adeguare i locali alle norme vigenti sull'inquinamento acustico **entro un anno** dalla data di approvazione del presente regolamento

3. Le attività da svolgersi negli spazi esterni devono tener conto del decoro urbano, secondo quanto disposto dal Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana, in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

4) La diffusione di musica dal vivo all'interno dei locali, se non indetta nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, cioè se non ha scopo di lucro (non viene pagato prezzo del biglietto, non viene elevato il prezzo dei prodotti in vendita, etc..) non abbisogna di specifica autorizzazione. I titolari degli esercizi pubblici che intendono effettuare musica dal vivo nell'esercizio di un'attività imprenditoriale devono munirsi di apposita licenza secondo quanto disposto dal T.U.L.P.S..

5) La diffusione di musica in qualsiasi forma negli esercizi pubblici dovrà essere effettuata **senza arrecare danno alla quiete e al riposo delle persone**. Gli esercenti devono usare ogni cautela e accorgimento atti ad assicurare che suoni e rumori non siano uditi negli edifici adiacenti e/o all'esterno. Ai titolari degli esercizi pubblici è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Essi dovranno altresì garantire che fuori dal locale la sistemazione dei veicoli sia ordinata ed evitare, quindi, che diventi malagevole il transito di veicoli e pedoni.

Art. 5 - Orario giornaliero

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 6 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 7 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge

l'obbligo di **esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio**.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve

essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 8 – Zone di espansione

Nel territorio del Comune sono individuate due macrozone dove non sono presenti esercizi pubblici di somministrazione e dove è possibile creare nuovi insediamenti e trasferire esercizi di attività da ogni parte del territorio comunale. Le zone, individuate nella planimetria allegata, che è da considerarsi parte integrante del presente regolamento, interessano la parte sud, sud-est e nord-est del territorio urbano.

Art. 9 - Osservatorio

Lo SUAP è obbligato a tenere uno schedario cartaceo e su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- numero e tipologia dell'autorizzazione;

- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.

. Entro il 31 marzo di ogni anno, lo SUAP è tenuto a trasmettere in formato elettronico all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della legge, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

3. I dati delle rilevazioni annuali saranno riportati sui modelli all'uopo predisposti dalla Regione

.